COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

II.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOGNI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 19

Sui lavori della Commissione:

LACONI 19
PRESIDENTE 20

Rinvio di un disegno di legge all'Assemblea plenaria:

PRESIDENTE 20

Disegno di legge (*Discussione*):

Regolamentazione della contrattazione e del prezzo delle sanse della campagna 1947-48 e disciplina della produzione e distribuzione degli oli di sanse della campagna stessa (74) 20
PRESIDENTE 20, 23, 24
PIGNATELLI, *Relatore* . . . 20, 22, 23, 24
TROISI 22
ZERBI 22
DE VITA 22
FERRARIO 22
CHIEFFI 22
FASCETTI 22
CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio* 23
LOMBARDO, *Ministro dell'industria e commercio* 23
QUARELLO 24

La seduta comincia alle 19.50.

Sono presenti:

Ariosto, Bottai, Cagnasso, Chieffi, Delle Fave, De Martino Carmine, De Vita, Fuscelli, Ferrario, Gasparoli, Guidi Cingolani Angela Maria, Laconi, Larussa, Lombardini, Mazzali, Negri, Pignatelli, Puccetti, Quarello, Saija, Sampietro Umberto, Sullo, Viale, Vicentini, Walter, Zerbi.

Sono pure presenti il Ministro dell'industria e commercio Lombardo ed il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio Cavalli.

DE' COCCI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Micheli.

Sui lavori della Commissione.

LACONI. Mi duole di dovere elevare un'eccezione sulla validità di questa convocazione, ma non posso farne a meno, se non altro per la stranezza con la quale essa è avvenuta.

La Commissione è stata convocata per questa mattina alle 8. A quest'ora agli intervenuti è stato comunicato che la seduta era rinviata al pomeriggio, alle 18,30, ora in cui il Vicepresidente del Consiglio, onorevole Porzio, ha dichiarato che la riunione era stata rinviata ancora una volta.

Vi sono dei colleghi che hanno viaggiato tutta la notte per giungere in tempo questa mattina alla seduta; ve ne sono altri che, venuti alle 18,30, si sono allontanati perché hanno saputo soltanto che la riunione era stata rinviata.

Ora, a me sembra che questo metodo non possa continuare. Non avrei sollevato nessuna eccezione, se si fosse avuto un solo contrattempo; ma tre strane convocazioni si sono succedute l'una all'altra, e a me sembra invece che per le convocazioni delle Commissioni, specialmente in sede deliberante, si debba seguire una procedura rigorosa affinché i diritti di tutti siano garantiti e non ci si trovi in una situazione come quella attuale in cui dei colleghi risultano assenti pur avendo risposto con diligenza per ben due volte alla convocazione.

PRESIDENTE. Evidentemente sono tenuto a dare delle spiegazioni. Data la discussione avvenuta l'altro giorno e dato che il provvedimento che avevamo e abbiamo in esame ha carattere di estrema urgenza, abbiamo cercato di superare preventivamente le difficoltà che potevano sorgere o, meglio, di preparare la possibilità di una rapida conclusione dei nostri lavori. Quindi alcuni incontri hanno avuto luogo fra il Vicepresidente del Consiglio Porzio e varî colleghi per l'esame della situazione. Desidero, inoltre, precisare che tempestivamente la Presidenza della Camera ha rinviato le sedute, perché fin da ieri sera, non più tardi delle 19,45, essa aveva disposto per il rinvio della seduta di oggi dalle 8 alle 18,30 (e mi duole che alcuni colleghi non ne abbiano ricevuto avviso tempestivamente).

Poiché non possono tener seduta contemporaneamente l'Assemblea plenaria ed una Commissione legislativa, era stata concordata l'ora delle 18,30 in quanto si prevedeva che intorno a quell'ora, dato il programma dei suoi lavori, la seduta dell'Assemblea plenaria avrebbe avuto termine. Invece quella seduta si è prolungata oltre il previsto; e da ciò la necessità del nuovo rinvio. Di questo ad alcuni colleghi fu dato il preavviso, ad altri no. Sono spiacente di questo contrattempo. Debbo tuttavia ritenere che la convocazione sia stata regolare.

Rinvio di un disegno di legge all'Assemblea plenaria.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza della Camera, presentata dal numero prescritto di deputati, la richiesta che il disegno di legge: « Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare », del cui esame era stata investita questa Commissione, integrata dalla apposita Sottocommissione della Commissione finanze e tesoro, in sede legislativa, sia rimesso all'Assemblea plenaria.

Ringrazio i colleghi della Sottocommissione finanziaria della collaborazione prestata.

Sospendo ora per alcuni minuti la seduta, avvertendo che la Commissione si riconvocherà in sede ordinaria per procedere alla nomina del Relatore e della Giunta di relazione su questo disegno di legge.

(I membri della Sottocommissione della Commissione finanze e tesoro si allontanano dall'aula — La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 20,20).

Discussione del disegno di legge: Regolamentazione della contrattazione e del prezzo delle sanse della campagna 1947-48 e disciplina della produzione e distribuzione degli oli di sanse della campagna stessa. (74).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Regolamentazione della contrattazione e del prezzo delle sanse della campagna 1947-48 e disciplina della produzione e distribuzione degli olî di sanse della campagna stessa ».

Invito l'onorevole Relatore a svolgere la sua relazione.

PIGNATELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, conformemente all'indirizzo già seguito nel corso degli anni di guerra, il decreto interministeriale 16 ottobre 1944 (*Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1944, n. 71) ribadì il vincolo dei sottoprodotti della torchiatura delle olive affinché fossero avviati esclusivamente ed obbligatoriamente alla produzione di olio dalle sanse.

Tale decreto stabiliva che le sanse vergini di oliva erano da porsi integralmente a disposizione del Ministero dell'industria, per essere cedute al Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse, il quale, per delega del predetto Ministero, avrebbe provveduto alla loro distribuzione fra gli stabilimenti industriali interessati.

Questa disciplina trovò la sua applicazione, senza alcuna variante, fino alla campagna 1946-47.

Per la campagna 1947-48, invece, si ebbe il decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1216 (*Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1947, n. 263), il quale, all'articolo 22, rinviò la regolamen-

tazione della contrattazione e del prezzo delle sanse, della produzione e della distribuzione degli olî al solvente, ad un successivo provvedimento da emanarsi su proposta del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con la Presidenza del Consiglio.

Senonché, nell'autunno del 1947, per la migliorata situazione degli approvvigionamenti e delle disponibilità di materie grasse per uso industriale, nonché per le pressanti richieste formulate in tal senso da tutte le categorie interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, nella seduta del 29 ottobre 1947, presieduta dal Presidente del Consiglio, e alla quale presero parte anche i Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura, si indusse ad esaminare la possibilità di restituire l'intero settore alla normalità del libero mercato, sia per quanto concerne le sanse vergini che per gli olî al solvente. Esso, infatti, deliberò lo sblocco del prezzo delle sanse e dell'olio al solfuro prodotti nella campagna olearia 1947-48 e tale deliberazione trovò la sua espressione formale nel « Provvedimento prezzi n. 140 » del 9 dicembre 1947, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 289, del 17 dicembre stesso anno.

Durante tutta la campagna, prendendo le mosse dalla situazione posta in essere dal citato provvedimento, riflettente tanto la situazione oggettiva di mercato quanto i desideri formalmente espressi dalle parti interessate, la compravendita delle sanse e degli olî al solvente si svolse in regime di piena libertà.

Infatti, per la campagna 1947-48 non ebbe luogo alcuna attività del Ministero dell'industria e commercio e del suo organo esecutivo, in materia di raccolta e distribuzione delle sanse.

Conseguentemente, si determinarono spontanei rapporti diretti tra frantoiani ed industriali estrattori: né poteva essere altrimenti, in quanto, se è concepibile una disciplina di prezzi per un determinato prodotto senza la contemporanea disciplina distributiva del prodotto stesso, non è invece possibile la reciproca, cioè disciplina distributiva e libertà di prezzo giacché un siffatto vincolo risulterebbe praticamente inoperante.

È però da notare che, mentre in alcune regioni i contratti furono regolarmente perfezionati secondo la prassi costantemente seguita e che prevede il versamento da parte degli acquirenti di un anticipo all'atto della consegna delle sanse e la liquidazione ad avvenuta determinazione del prezzo di mercato del prodotto finito (olio al solvente), in altre regioni l'accordo fra le parti, in numerosi casi, non è stato raggiunto in sede di liquidazione a causa del notevole divario fra le richieste dei frantoiani e le offerte degli industriali estrattori.

Delineatasi tale situazione di mancato accordo, fu eccepita l'illegittimità del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1947, numero 1216.

Il Ministero dell'industria e commercio, esaminata la questione in linea di diritto, è giunto alla conclusione che effettivamente il provvedimento previsto dall'articolo 22 del citato decreto legislativo 29 ottobre 1947, numero 1216, non avrebbe potuto essere se non un provvedimento legislativo, in quanto la disposizione conteneva la riserva di integrare successivamente la disciplina sancita dalle altre disposizioni del decreto: ne derivava che il provvedimento integrativo da emanarsi non avrebbe dovuto avere se non la stessa forma del provvedimento da integrare.

Non potendo tale stato d'attesa ulteriormente protrarsi, il Ministero dell'industria, di concerto col Ministero dell'agricoltura e foreste e con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ha sottoposto al Consiglio dei Ministri, che lo ha approvato, lo schema di provvedimento legislativo ora in discussione.

Con esso, all'articolo 1 viene definitivamente stabilito come i residui della torchiatura delle olive della campagna 1947-48, comunemente denominati sanse, i residui della lavorazione delle sanse al frullino prodotti nella stessa campagna e gli olî comunque ricavati rimangano nella libera disponibilità di chi ne ha titolo, escluso ogni vincolo per il prezzo.

Viene così confermato, nella sua sostanza ed in forma giuridicamente perfetta, quanto ebbe a determinare il discusso provvedimento prezzi n. 140.

Per quanto riguarda gli atti di compravendita non perfezionati contrattualmente a causa del mancato accordo fra le parti, l'articolo 2 demanda al Comitato interministeriale dei prezzi l'incarico di intervenire, qualora entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge persistesse l'impossibilità di un raggiungimento dell'accordo e, quindi, di un perfezionamento dei contratti. Tale termine, invero, sembra non solo ingiustificato ma anche lesivo degli interessi di quei frantoiani che da tempo attendono la definizione della questione. Sarebbe consigliabile che l'intervallo considerato nel disegno di legge fosse ridotto a quindici giorni.

TROISI. Il disegno di legge è ispirato al principio della libertà contrattuale; ma io desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla posizione diversa nella quale si trovano i frantoiani, che offrono le sanse e i sansisti che le acquistano.

Ho chiesto di partecipare a questa seduta, perché appartengo ad una regione in cui numerosi sono i frantoiani e mi rendo interpetre appunto delle loro esigenze.

Queste due categorie hanno diversa capacità di resistenza contrattuale. I frantoiani sono modesti produttori che hanno bisogno di anticipi per essere in grado di rinnovare le necessarie attrezzature e mettere in moto il ciclo della loro attività.

Quando si inizia la campagna olearia, di fronte ad una miriade di piccoli frantoiani, si presentano i pochissimi grossi industriali, che dettano legge. Questa è la situazione. Parlare di libertà contrattuale in una simile configurazione del mercato, cioè fra soggetti economici che hanno una diversissima facoltà di attesa, mi sembra un non senso. Ci dobbiamo allora preoccupare di garantire un prezzo equo ai frantoiani e per fare questo bisogna porli in condizione di ottenere gli anticipi di cui hanno bisogno senza passare sotto le forche caudine degli industriali.

Questo è il desiderio degli interessati.

Vorrei ancora far presente la necessità che i provvedimenti siano tempestivi, non giungano, cioè, quando già la campagna è inoltrata, e i rapporti contrattuali sono sorti, determinando situazioni molto incerte e controverse.

ZERBI. Desidero sottolineare la mia meraviglia di fronte all'impostazione data al problema dal collega Troisi. Noi, per anni e anni, abbiamo reclamato la libertà economica; or quando lo Stato, quasi *obtorto collo*, la concede ad un settore, le cosiddette categorie interessate tornano inspiegabilmente ad invocare la protezione. Fino all'anno scorso, quando la tendenza dei prezzi era al rialzo, e chi aveva prodotti alimentari poteva imporre la propria volontà, nessuno si sarebbe sognato di avanzare istanze del genere. Comunque non vedo, nella mancanza di un controllo dei prezzi, una condizione di minorità dei frantoiani del Mezzogiorno. Direi che un controllo dei prezzi, se mai, li lascerebbe a cullarsi in un sistema che certo non è fatto per pungolare né l'iniziativa, né l'organizzazione della categoria. Vedo con molto piacere che in questo settore finalmente lo Stato viene incontro a delle rivendicazioni che tante volte nei congressi e nella stampa sono state invocate dai produttori.

DE VITA. Desidero soltanto osservare che, dato l'assetto odierno della società, uno dei contraenti può effettivamente trovarsi in una situazione di inferiorità di fronte all'altro; ma ciò vale tanto per i frantoiani, quanto per qualsiasi altra categoria. E allora una protezione speciale dei frantoiani potrebbe tradursi in una ingiustizia verso molte altre categorie che si trovano in situazioni analoghe.

Pertanto, non credo che possa essere accolto un principio che dovrebbe poi estendersi, per evidenti ragioni di equità, anche alle altre categorie, con la conseguenza di portare l'azione dello Stato nel campo dei rapporti privati di natura contrattuale.

FERRARIO. Concordo con la tesi del collega Troisi. I frantoiani hanno consegnato il più delle volte le loro sanse al miglior prezzo di mercato. Ora, l'onorevole Troisi fa osservare che, di fronte a tre o quattro individui che dispongono completamente del mercato, parlare di libertà diventa un'irrisione, perché libertà si ha quando due individui sono di fronte a parità di condizioni.

I frantoiani domandano che per questi contratti sia stabilito un prezzo equo; chiedono di essere difesi contro gli industriali, i quali poi sono liberi di vendere l'olio al prezzo che credono.

CHIEFFI. Sono contrario alle osservazioni dell'onorevole Troisi, appoggiate dall'onorevole Ferrario, perché, se si dovesse in questo settore intervenire, sia pure attraverso la garanzia di un prezzo equo, noi ammetteremmo già implicitamente l'esercizio di un controllo da parte del Ministero.

FASCETTI. Il disegno di legge tende a stabilire un prezzo per le sanse che sono state consegnate obbligatoriamente dai frantoiani agli industriali estrattori...

PIGNATELLI, *Relatore*. Obbligatoriamente no.

FASCETTI. Dobbiamo chiarire questo punto.

Vi erano delle norme che rendevano obbligatoria la consegna delle sanse agli industriali estrattori. Quest'obbligo è stato poi eliminato, ma solo quando ormai, nella maggior parte, le sanse erano già state consegnate dai frantoiani agli industriali estrattori.

Abbiamo quindi messo i frantoiani nelle condizioni di non poter più contrattare liberamente con gli industriali i quali avevano già ritirata la merce. La parità di con-

dizioni fra l'uno e l'altro contraente, sussiste ancora, quando l'acquirente ha già fatto propria la merce per disposizione di legge? È esatto che le sanse erano già state consegnate ormai dai frantoiani agli industriali estrattori?

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ma per questo v'è l'articolo 2 del disegno di legge.

FASCETTI. I contratti conclusi nel frattempo tra frantoiani e industriali estrattori, possono avere validità e conseguenze giuridiche, se sono stati stipulati quando i frantoiani non avevano la possibilità di contrattare il prezzo, perché ormai avevano già consegnata la merce agli industriali estrattori?

Ecco forse la disparità di condizioni alla quale alludeva l'onorevole Troisi: quando si stipula una compravendita, i due contraenti per essere veramente liberi di manifestare la loro volontà devono essere nelle identiche condizioni; mentre qui il venditore è stato obbligato a consegnare la merce e quindi posto praticamente nelle condizioni di dover subire poi il prezzo imposto dall'industriale.

Si dirà che per i contratti che non sono stati ancora conclusi si può stabilire oggi il prezzo; ma per tutti quei contratti nei quali la volontà del venditore è stata limitata e ha dovuto perciò subire il prezzo imposto dall'industriale estrattore — perché i frantoiani sono artigiani che hanno necessità di incassare molto presto e perciò spesso subiscono il prezzo imposto dai grossi industriali — che cosa si fa? Bisogna vedere la questione anche sotto questo riflesso: quale importanza può avere il prezzo che viene stabilito oggi, cioè quali conseguenze può avere la disposizione che stiamo per approvare, nei confronti dei contratti stipulati, ma non liberamente, fra le due parti?

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al Relatore e al Governo.

PIGNATELLI, *Relatore*. Devo fare una premessa: rappresento la stessa regione dell'onorevole Troisi e conosco al pari di lui i problemi dei frantoiani. Il mio sentimento mi porterebbe quindi ad agevolare questa categoria. Ma debbo pormi su un terreno obiettivo.

Si è dimenticato che negli anni precedenti — e l'ho detto nella mia relazione — funzionava l'ammasso; le sanse erano riservate al Ministero dell'industria e commercio, che delegava un Consorzio ad effettuarlo. Il Consorzio faceva pertanto un piano di ripartizione, dandone comunicazione ai frantoiani.

Con il decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1216, è stato confermato l'ammasso; però, poiché la campagna prevedeva un raccolto notevole — e un raccolto notevolissimo v'è stato — le categorie interessate hanno sollecitato il Ministero dell'industria e commercio a concedere la libertà di contrattazione, per cui il Ministero, nonostante il richiamato provvedimento legislativo, non ha emanato nessuna disposizione per l'ammasso, lasciando così liberi i rapporti tra frantoiani e industriali.

Il disegno di legge in discussione sana quindi una situazione oscura dal punto di vista giuridico, ma non dal punto di vista pratico.

I frantoiani, dopo avere operato liberamente, di fronte al ribasso del prezzo dell'olio e delle sanse, affermano ora l'antigiuridicità del provvedimento prezzi n. 140. Ma si può loro domandare: a chi avete consegnato le vostre sanse? In forza di quale ordine, se le avete portate all'industriale di vostra scelta?

Circa poi la categoria di appartenenza dei frantoiani, non dobbiamo esagerare, onorevole collega Troisi, perché abbiamo due categorie di frantoiani: una appartiene al settore industriale; l'altra è costituita dai frantoiani agricoli, che hanno frantoi e macinano ulive di propria produzione. I piccoli non sono tanto piccoli, se possono comprare ulive ai prezzi che tutti sanno e hanno lavorato regolarmente con capitali notevoli.

Mi riferisco alla zona pugliese, s'intende, perché soltanto nella mia regione questi contratti non sono stati definiti, mentre in tutte le altre zone sono definiti.

Concludendo, faccio presente che con il provvedimento in esame noi saniamo questo periodo buio che va dal 15 novembre 1947 fino alla pubblicazione del provvedimento prezzi n. 140.

LOMBARDO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Dopo le precisazioni del Relatore non ho nulla da aggiungere. Desidero, comunque, ribadire che ci siamo preoccupati, appunto nell'interesse del consumatore, di sistemare da un punto di vista giuridico la situazione. Aggiungerò che le due parti — le quali avevano avuto numerose riunioni al Ministero — si erano accordate in via di massima su questo testo. Per motivi imponderabili poi una di esse ha deciso di non accogliere questo disegno di legge.

Il Governo, nel desiderare che questo disegno di legge sia votato dalla Commissione, accetta la proposta del relatore perché il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 sia ridotto a quindici.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« I residui delle torchiature delle olive prodotte nella campagna 1947-48, comunemente denominate sanse, i residui della lavorazione delle sanse al frullino prodotte nella stessa campagna e gli olî comunque ricavati dalle suddette sanse rimangono nella libera disponibilità di chi ne ha titolo, escluso ogni vincolo anche per quanto concerne il prezzo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al primo comma dell'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Il Comitato interministeriale dei prezzi determina i prezzi delle sanse indicate nell'articolo precedente che formarono oggetto di contratto, anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, e per le quali non fu fatta alcuna determinazione convenzionale di prezzo o non fu convenuto il modo di addivenire a tale determinazione ».

QUARELLO. Desidero un chiarimento. Mi pareva, dall'esposizione del Relatore, che si volesse sanare il periodo che intercorre dalla emanazione dell'obbligo fino alla pubblicazione del provvedimento del prezzo e non fino all'entrata in vigore di questa legge.

PIGNATELLI, *Relatore*. Rimangono sotto la tutela della legge tutti i contratti rimasti aperti. È una condizione di favore per gli interessati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2, testé letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma fino alla parola « entro » e cioè:

« Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi non ha effetto in pregiudizio delle convenzioni integrative dei contratti indicati nel comma precedente con le quali si pattuisca un prezzo diverso o un diverso modo di determinarlo, se le convenzioni stesse sono concluse entro ».

(*È approvato*).

Segue quindi il termine, per il quale il Relatore ha proposto 15 giorni, accettati dal Governo.

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo così emendato:

« quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta della Commissione, in sede deliberante.

La seduta termina alle 21.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI